

(N. 2455)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 2697).*

d'iniziativa dei deputati CHIARINI, TRUZZI, FORESI, PAGLIUCA, BERSANI, CORONA Giacomo, BURATO, FRANZO, ZANOTTI, VALSECCHI, FINA, GITTI, MARTINELLI, VICENTINI, FACCHIN, ALDISIO, BIAGGI, GEREMIA, AIMI, BOLLA, PERDONÀ, BIMA, SAMPIETRO Umberto, CAVALLARO Nicola, SANGALLI, BELOTTI, GRAZIOSI, LOMBARDI Ruggero, REPOSSI, ROSELLI, FERRARIO Celestino, D'ESTE Ida, CAVALLARI Nerino, MONTINI, STELLA, SODANO, MARENGHI, PRIORE, CIBOTTO, BLASUTTI, BIAGIONI, GATTO, PEDINI, FERRARI Riccardo, CASTELLI, CERVONE, CAVALLI, ROSATI, FRANCESCHINI Francesco, SCOTTI Alessandro, RIVA, FARINET, MALVESTITI, DE MARZI, BERNARDINETTI, ZANIBELLI, BUZZI, CONCI Elisabetta, ANTONIOZZI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 FEBBRAIO 1958

Modificazioni all'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dall'imposta sulla entrata, stabilita dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è applicabile anche a tutte le spese di gestione o lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti richiamati dallo stesso articolo, siano dette spese corrisposte direttamente dai soci, ovvero addebitate dagli enti ai soci medesimi, a qualsiasi titolo.